

SCADENZARIO DICEMBRE 2021

16.12.2021 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.12.2021 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.12.2021 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di novembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.12.2021 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **novembre 2021**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 (pari a L. 50.000) il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.12.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di novembre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.12.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di novembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.12.2021 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2021 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale.
- 3848 addizionale comunale. Saldo.
- 3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.12.2021 ⇒ IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIVALUTAZIONE DEL TFR – VERSAMENTO DELL'ACCONTO:

scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva “**con codice 1712**” sulla rivalutazione del fondo del trattamento di fine rapporto maturato.

L'acconto è stabilito nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.

La rivalutazione, soggetta ad imposta sostitutiva all'17%, prevede il versamento del saldo entro il 16 febbraio 2021.

16.12.2021 ⇒ IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (IMU):

scade il termine per il versamento del saldo IMU dovuta per l'intero anno 2021 dedotto l'acconto versato.

16.12.2021 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T** (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

27.12.2021 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **novembre 2021**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane esclusivamente in via telematica.

27.12.2021 ⇒ VERSAMENTO ACCONTO IVA:

scade il termine per il versamento dell'acconto Iva.

31.12.2021 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° dicembre 2021;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° dicembre 2021.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 (Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 51,65 (L. 100.000) arrotondata a € 52,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23)
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23)
- presso un ufficio postale (mod. F23)

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- 107T – contratti di locazione – intero periodo.

31.12.2021 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di novembre 2021.

31.12.2021 ⇒ CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:

scade il termine per la proroga o il rinnovo dei contratti senza necessità di causale ai sensi dell'art. 17 DL 41/2021 conv. L. 69/2021.